



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 991 DEL 10/12/2018

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -
TARINI RITA/COMUNE DI CATTOLICA/CONDominio WINDSOR-
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. G.LAURICELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune di Cattolica in data 08.11.2018 (prot. 43566), la Sig.ra Tarini Rita, proprietaria di un appartamento con relativo garage in fabbricato sito in Cattolica - via Bologna n.24 - denominato "Windsor", si è costituita in giudizio chiedendo, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, l'annullamento:

- 1) del provvedimento in data 06.07.2018 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia Arch. A.Costa avente ad oggetto "Definizione del procedimento amministrativo avviato a seguito di presentazione S.C.I.A. edilizia Condominio Residenza Windsor" ricevuto in data 06.07.2018;
- 2) della nota in data 20.07.2018 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia Arch. A.Costa avente ad oggetto "Procedimento amministrativo Condominio Residenza Windsor - Riscontro";
- 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, comunque lesivo per la ricorrente.

Richiamando le seguenti motivazioni:

- la "Violazione dell'art.6 - bis L. 241/90 dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62)";
- la "Violazione dell'art.19-bis, comma 1-quater, Legge Regione Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n.23. Violazione dell'art.6 Legge 241/1990. Eccesso di potere per sviamento dalla funzione esercitata."
- la "Violazione e falsa applicazione dell'art.19-bis, comma 1-ter, Legge Regionale Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n.23".
- la "Violazione e falsa applicazione dell'art.21 nonies, comma 2_ bis, della Legge 241/90."

VISTO che l'Ufficio contenzioso affari legali ha richiesto, con prot. 44355 del 15.1.2018, il relativo preventivo per l'incarico di patrocinio legale del sopracitato procedimento, rispettivamente a nr. 5 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con d.d. n. 667/2016;

VISTI i preventivi,, di spesa pervenuti entro il termine richiesto con note assunte al prot. 44645 del 16.11.2018, prot. 44466 del 15.11.2018, prot. 44577 del 16.11.2018, prot. 44802 del 19.11.2018, prot.44800 del 19.11.2018, tra i quali è risultato maggiormente conveniente, in quanto contiene il ribasso di prezzo più alto, quello dell'Avv. Giovanni Lauricella con sede a Forlì Via Primavera n.35 – assunto a prot. dell'Ente a nr. 44802 del 19.11.2018;

CONSIDERATA quindi la necessità di resistere in giudizio nel citato procedimento

al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO che, l'Avvocato Giovanni Lauricella, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23.09.2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot. 44802 del 19.11.2018 depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell' avviso pubblico dell'Ente ai fini dell'Iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla D.D. n. 667/2016;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 200 del 27.11.2018 ha autorizzato il conferimento dell'incarico di patrocinio legale di cui trattasi all'Avv. Avv. Giovanni Lauricella con sede a Forlì Via Primavera n.35 ;
- è stato richiesto all'ANAC il seguente codice CIG: Z4B26045AC

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Avv. Giovanni Lauricella con sede a Forlì, Via Primavera n.35;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di conferire all' Avv. Giovanni Lauricella con sede a Forlì Via Primavera n.35 LRCGNN56D13C352O, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa nel procedimento promosso dalla Sig. ra Tarini Rita;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa assunto al prot. 44802 del 19.11.2018 assunto agli atti d'ufficio, come previsto nel bando della formazione dell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale nr. 667/2016;
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di attribuire alla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.192 TUEL, valore contrattuale e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per l'accettazione delle condizioni ivi previste;
- 6) di pubblicare tale contratto sul sito PerlaPA e, di seguito, sul sito istituzionale del Comune di Cattolica – area Amministrazione Trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza ex art.15 Dlgs 33/2013;
- 7) di imputare la spesa complessiva di 1.649,44, al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
- 8) di individuare il funzionario Marco Nanni responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 2 - Urbanistica

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/12/2018

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)